



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria e in prima convocazione.

Si specifica che, ai sensi dei D.P.C.M 18/10/2020, 03/11/2020 e 02/03/2021 la seduta si svolge in videoconferenza e a porte chiuse mediante l'utilizzo della piattaforma ZOOM.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Presente in collegamento telefonico	Assente
1. TAPPA Massimo	X			
2. BRANDA Erica			X	
3. MARINI Manuel		X		
4. MAZZEGA Maurizio		X		
5. RIZZO Federico				X
6. ROBA Vanda		X		
7. VIAZZO Francesco		X		
8. GANDOLFO Matteo		X		
9. VENDEMIATI Guido				X
10. DELPRATO Barbara		X		
11. PERA Stefano		X		
TOTALE	1	7	1	2

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, all'interno dell'imposta unica comunale (IUC), la componente TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono le disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27/12/2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 hanno abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. del 27/12/2013 n. 147, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni relative alla TARI;

VISTO l'art. 1, comma 641 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 642 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 527 della L. n. 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del " chi inquina paga"

VISTA la Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 emanata dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario a partire dall'anno 2020;

DATO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/Rif di ARERA, stabilisce altresì che il Piano economico finanziario, redatto dal gestore, deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, che successivamente lo trasmetterà all'Autorità al fine della verifica di coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai fini della sua definitiva approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 651 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che nella commisurazione della tariffa si deve tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CHE l'art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

RITENUTO pertanto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 683 della L. n. 147/2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che, in merito alla Tassa sui Rifiuti (TARI), l'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni" concernente Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2020, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30/06/2021;

VISTA la delibera C.C. n. 09 del 16/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 16 del 30/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il PEF 2021;

RILEVATO che con la delibera n. 158 del 05/05/2020, ARERA, alla luce dell'emergenza generata dal virus Covid-19, ha disposto che nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 238 del 23/06/2020 concernente l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante la quale ha ulteriormente delineato il meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 che va a modificare alcuni aspetti del MTR con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020;

VISTA la delibera ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 concernente l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021 nella quale, tra l'altro, in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19, estende al 2021 talune facoltà introdotte dall'autorità stessa con Deliberazione n. 238/2020/R/RIF che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;

PRESO ATTO che l'art. 6, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni Bis) testualmente recitano:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima di ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.”;

CHE l'IFEL Fondazione Anci in data 28/05/2021, ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun comune sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che pur necessariamente ufficiosi, sono da ritenersi del tutto affidabili. Per il Comune di Piana Crixia, è previsto un importo di €. 3.280,00;

VISTA la nota IFEL Fondazione Anci del 16/06/2021 ad oggetto: “Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni”, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito;

PRESO ATTO che la nota sopra indicata ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, differenziando le misure di agevolazioni, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari, sempre nel quadro dei criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

DATO ATTO che il Decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, alla data odierna non è ancora stato emanato;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di effettuare, in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, una riduzione per l'anno 2021 per le categorie delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo ente trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021, quantificata come segue:

- 70% per le categorie 101, 105 e 117;
- 10% per le categorie 112 e 115;

APPURATO che con l'applicazione delle agevolazioni sopra indicate, che trovano copertura dal fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, viene comunque garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019 n. 58 che testualmente recita:

"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dalla addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

CHE a ragione di quanto sopra il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 3 dicembre 2021;

CONSIDERATO che a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla copertura delle riduzioni da applicarsi alla TARI 2021, sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dell'esercizio delle rispettive attività a causa per dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, mediante l'apposito fondo istituito dall'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73,
- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE, per l'anno 2021, le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPLICARE, in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, una riduzione per l'anno 2021 per le categorie delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo ente trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021, quantificata come segue:

- 70% per le categorie 101, 105 e 117;
- 10% per le categorie 112 e 115;

DI DARE ATTO che il minore introito generato dall'applicazione delle agevolazioni sopra indicate, trova copertura nel contributo di cui al fondo dell'art. 6 del D.L. 73/2021, ad oggi stimato in €. 3.280,00, nelle more dell'emanazione del decreto definitivo;

DI DARE ATTO che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre 2021, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 03 Dicembre 2021;

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo; lo stesso, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°/07/2020, a partire dall'anno 2021 sarà riversato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia al fine di assicurarne il sollecito versamento;

DI TRASMETTERE a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, in via telematica copia della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, al fine dell'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,18164	0,15258	0,60	341,15421	0,30307	62,03616
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,18164	0,17801	1,40	341,15421	0,30307	144,75105
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,18164	0,19617	1,80	341,15421	0,30307	186,10849
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,18164	0,21070	2,20	341,15421	0,30307	227,46593
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,18164	0,22523	2,90	341,15421	0,30307	299,84146
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,18164	0,23613	3,40	341,15421	0,30307	351,53826

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,00055	0,00018	2,60	0,45800	1,19080
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,00055	0,00037	5,51	0,45800	2,52358
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,00055	0,00021	3,11	0,45800	1,42438
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,00055	0,00017	2,50	0,45800	1,14500
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,00055	0,00059	8,79	0,45800	4,02582
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,00055	0,00044	6,55	0,45800	2,99990
107-Case di cura e riposo	0,95	0,00055	0,00052	7,82	0,45800	3,58156
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,00055	0,00055	8,21	0,45800	3,76018
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,00055	0,00030	4,50	0,45800	2,06100
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,00055	0,00048	7,11	0,45800	3,25638
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,00055	0,00059	8,80	0,45800	4,03040
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,00055	0,00040	5,90	0,45800	2,70220
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,00055	0,00051	7,55	0,45800	3,45790
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,00055	0,00024	3,50	0,45800	1,60300
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,00055	0,00030	4,50	0,45800	2,06100
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,00055	0,00266	39,67	0,45800	18,16886
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,00055	0,00200	29,82	0,45800	13,65756
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,00055	0,00097	14,43	0,45800	6,60894
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,00055	0,00085	12,59	0,45800	5,76622
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,00055	0,00333	49,72	0,45800	22,77176
121-Discoteche, night club	1,04	0,00055	0,00057	8,56	0,45800	3,92048



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 25/06/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, li 25/06/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 125... il giorno 03/07/2021... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 30/06/2021...



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno